

Informativa 35/2017

31 luglio 2017

FERIE NON GODUTE OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE

Convenzione OIL 132/1970 – D. Lgs 66/2003 – D. Lgs 314/1997

In occasione delle ferie agostane, torniamo a richiamare l'attenzione sulla necessità di pianificare e organizzare il godimento delle ferie del personale subordinato.

L'opportunità di questa attività risiede in almeno 3 ragioni importantissime:

- a) Il dipendente deve godere il periodo di ferie maturate in un anno di lavoro per recuperare le energie psico fisiche deteriorate con il lavoro. Il riposo giova quindi al fisico preservando la salute del lavoratore e giova al suo stato mentale rendendo più performante,
- b) Il mancato godimento delle ferie maturate nell'anno costituisce un aggravio economico per il datore di lavoro, che dovrà rilevare in bilancio sia il costo del lavoro determinato per competenza e quindi in base alla maturazione, sia il costo delle ore effettivamente lavorate. Le ferie maturate infatti costituiscono un costo dell'esercizio in base alla maturazione, indipendentemente dal godimento e di conseguenza il loro mancato godimento genera un costo che si somma a quello effettivo.
- c) Infine, ma non ultimo, il mancato godimento delle ferie fa insorgere un'obbligazione contributiva.

La Circolare INPS n. 15/2002 ha precisato che sulle ferie non godute più vecchie di 18 mesi è dovuta la contribuzione a carico del datore di lavoro ed ha fissato il termine per la verifica al 30 giugno di ogni anno.

Se al 30 giugno 2017 risultano residui ferie antecedenti il dicembre 2015, sulla retribuzione corrispondente è dovuta la contribuzione.

Quest'obbligo costituisce, senza ombra di dubbio, un onere finanziario e gestionale.

Risulta pertanto estremamente importante monitorare costantemente il godimento delle ferie sia per il rispetto della normativa che per il benessere del personale subordinato.

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.